



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Primi chiarimenti in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono la CIG

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 19.2.2021 n. 30, l'INPS è intervenuto **con riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** di cui all'art. 1 co. 306 della L. 178/2020, riconosciuto **ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga** previsti per quest'anno dalla medesima legge di bilancio 2021. L'agevolazione in questione è riconosciuta **per un periodo massimo di 8 settimane**, fruibili entro il 31.3.2021, nei **limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e/o giugno 2020** ai sensi degli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"). In particolare, l'INPS precisa che **l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali** (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, **siano state fruite**, anche parzialmente, **le specifiche tutele di integrazione salariale previste** dal decreto "Cura Italia". In ogni caso, l'applicazione del beneficio **rimane subordinata ad una prossima autorizzazione della Commissione europea**, così come previsto dall'art. 1 co. 308 della L. 178/2020.

Premessa

Con la circ. 19.2.2021 n. 30, l'INPS è intervenuto con riferimento **all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** di cui all'art. 1 co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), riconosciuto ai datori di lavoro **che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale** ordinari e in deroga previsti per quest'anno dalla medesima legge di bilancio 2021.

Disciplina normativa

L'art. 1 co. 306 della L. 178/2020 **riconosce ai datori di lavoro privati**, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 previsti dalla medesima legge di bilancio 2021 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** di cui all'art. 3 del DL 104/2020 per un ulteriore **periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.3.2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale **già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL**, riparametrato e applicato su base mensile.

Osserva

Per i **datori di lavoro che hanno già richiesto il medesimo esonero contributivo** ai sensi dell'art. 12 co. 14 del DL 137/2020 (DL "Ristori"), è **possibile rinunciare per la frazione di esonero richiesto** e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 riconosciuti per il 2021.

Sul punto, l'INPS evidenzia che **l'applicazione dell'esonero in parola è subordinata all'apposita autorizzazione della Commissione europea**, come previsto dall'art. 1 co. 308 della L. 178/2020, e che con un prossimo messaggio, che verrà pubblicato all'esito della predetta autorizzazione, l'Istituto previdenziale **emanerà le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa**, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Regime di alternatività

Con riferimento all'applicabilità dell'agevolazione in argomento, l'INPS ricorda che **i nuovi trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19** e l'esonero contributivo in parola si **pongono tra di loro in regime di alternatività**, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva.

In altri termini, **l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l'impossibilità**, nella medesima unità produttiva, **di accedere all'esonero contributivo** disciplinato dalla stessa legge di bilancio 2021.

Al contrario, osserva l'Istituto previdenziale, **le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda**, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, **diversi dalle causali COVID-19**.

Destinatari

L'INPS ricorda che **possono accedere all'esonero contributivo in questione i datori di lavoro privati non appartenenti al settore agricolo**, che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale ordinaria e in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), riconosciuti secondo la disciplina posta **in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Più in particolare, precisa l'Istituto previdenziale, **l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali** (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, **siano state fruito**, anche parzialmente, le **specifiche tutele di integrazione salariale previste dal decreto "Cura Italia"**.

Importo dello sgravio

L'ammontare dell'esonero in questione risulta pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - **alle ore di integrazione salariale fruito**, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è **pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata** in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi.

L'ammontare dell'esonero così determinato **costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione** e può essere fruito, **fino al 31.3.2021, per un periodo massimo di 8 settimane** e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti

Nella circolare in commento si ricorda poi che **il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.**

Osserva

In particolare, sostanziosamente in un beneficio contributivo, **la concessione è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006**, ossia:

- alla **regolarità degli obblighi di contribuzione** previdenziale (DURC);
- all'assenza di **violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro** e al rispetto degli altri obblighi di legge;
- al **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

L'INPS fa inoltre presente che, sempre ai fini della legittima fruizione dell'esonero, **il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo** previsto fino al 31.3.2021 dall'art. 1 co. 309 e ss. della L. 178/2020.

Osserva

In pratica, il datore di lavoro **deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento** per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell'esonero e quindi **fino al 31.3.2021.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti